

Messaggio

numero	4444
data	16 ottobre 1995
dipartimento	Territorio e Finanze

Concernente l'approvazione del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo per esame e ratifica il testo di Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, approvato dall' Assemblea plenaria della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente e della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti dell' economia pubblica del 25 novembre 1994.

I. COMPENDIO

La regolamentazione degli appalti pubblici varia molto da Cantone a Cantone (legge, ordinanza, direttive, istruzioni, ecc.). Il campo d' applicazione è spesso limitato ai lavori edili statali e alle forniture di materiali necessari per la loro realizzazione. Da un punto di vista oggettivo, vengono per lo più tralasciate le prestazioni di servizio e spesso anche le forniture; dal profilo di vista funzionale, non sono sempre presi in considerazione i Comuni, altri enti pubblici cantonali e comunali, nonché le opere sussidiate.

All' assemblea plenaria del 2 settembre 1994, la Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente e la Conferenza svizzera dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell' economia pubblica hanno deciso di elaborare i principi fondamentali per la liberalizzazione degli appalti pubblici e per una loro impostazione conforme al mercato a a livello cantonale e intercantonale, tenuto conto della legislazione federale e delle specificità internazionali. Con il presente messaggio e con la domanda di adesione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, questa richiesta è stata soddisfatta.

Spunto per l' introduzione di questa nuova regolamentazione è stato dato dall' approvazione del nuovo Accordo GATT sugli appalti pubblici da parte delle Camere federali nella sessione autunnale 1994. Ora, al Concordato è che è stato trattato parallelamente agli accordi multilaterali conclusi nell' ambito dell' Uruguay Round dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) è sottostanno, a partire da determinati valori, anche le commesse edili, le forniture e le prestazioni di servizio che vengono aggiudicate dai Cantoni nonché dalle organizzazioni e dalle imprese controllate dal pubblico potere operanti nei settori dell' erogazione dell' acqua, dell' energia e dei

trasporti. Il Concordato si basa sui principi di trattamento nazionale e di non discriminazione e contiene essenzialmente prescrizioni relative alla messa a concorso, alle procedure di aggiudicazione nonché a un meccanismo di ricorso che deve essere creato sulla base del diritto cantonale. Per trattamento nazionale si intende la parità di trattamento tra gli offerenti nazionali ed esteri, mentre per non discriminazione si intende la parità di trattamento tra gli offerenti esteri.

Tuttavia, la parità di trattamento e la non discriminazione valgono solo se sussiste la reciprocità.

I Cantoni devono convertire l' Accordo nel loro sistema legislativo, nel quadro dell' ordinamento di competenza della Costituzione federale. Se ogni Cantone attuasce la conversione per proprio conto, gli offerenti svizzeri correrebbero il rischio di essere discriminati rispetto a quelli esteri, in quanto l' Accordo prevede unicamente la parità di trattamento tra gli offerenti nazionali ed esteri. Pertanto, l' Accordo deve essere convertito unitamente al presente Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, che

garantisce anche la parità di trattamento degli offerenti svizzeri.

Per di più, il Concordato intercantonale (integrato da dichiarazioni di reciprocità per i settori che si trovano al di sotto dei valori soglia) rappresenta un' alternativa alla Legge federale sul mercato interno che il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il 23 novembre 1994 (FF N° 10, vol. I, 14.3.1995).

I punti salienti del Concordato intercantonale sono, proprio come per l' Accordo GATT sugli appalti pubblici, la parità di trattamento e la non discriminazione, nonché la messa a concorso e un' efficace protezione giuridica. Il campo d' applicazione del Concordato coincide essenzialmente con quello dell' Accordo GA17. Esso è applicabile ai Comuni e ad altri enti pubblici solo se il regolamento cantonale lo prevede e nella misura in cui sussiste la reciprocità (sebbene sia auspicabile che abbia luogo il relativo assoggettamento).

Il Concordato intercantonale si limita a stabilire i principi e le prescrizioni necessarie al raggiungimento degli scopi. Esso prevede delle integrazioni a livello di direttive di applicazione e di disposizioni d' esecuzione.

* * * * *

II. CONSIDERAZIONI GENERALI (PARTE GENERALE)

1. Visione globale

In Svizzera si discute di apertura dei mercati pubblici dai primi anni ' 90. Da allora ad oggi la situazione si è modificata. Se all' inizio si trattava di prepararsi all' entrata in vigore dello spazio economico europeo, l' esito negativo della votazione sullo SEE ha provocato l' adozione di tutta una serie di misure volte alla realizzazione del (mercato interno svizzero). Nuovo slancio è stato dato anche dalla firma dell' Accordo GATT a Marrakech nella primavera del 1994.

Il diritto di aggiudicazione delle commesse pubbliche sta subendo una trasformazione a tutti i livelli. Il recentissimo sviluppo del GATT e la prospettiva di concludere accordi bilaterali con l' Unione europea si rifletteranno sugli ordinamenti giuridici della Confederazione, dei Cantoni e persino dei Comuni.

a) GATT

Le trattative dell' Uruguay Round comprendono una serie di accordi multilaterali affiancati da accordi plurilaterali. Tra questi vi è un accordo sugli appalti pubblici che, per i mercati interessati (fatte salve determinate eccezioni), prevede il principio di trattamento nazionale e di non discriminazione. Sottoscrivendolo, la Svizzera ha chiaramente rivolto lo sviluppo futuro del suo diritto interno nella direzione tracciata da questo accordo.

b) Relazioni bilaterali con l' Unione europea

La Svizzera ha proposto all' Unione europea di intavolare delle trattative che portino alla conclusione di accordi bilaterali in merito a diverse questioni di interesse comune. Fra gli argomenti di discussione proposti vi è anche il sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici, di cui si sta già discutendo. Si presume che da queste trattative scaturirà un accordo che ricalcherà essenzialmente le direttive europee. Ciò interesserà obbligatoriamente anche i Comuni.

c) Legge federale sugli acquisti pubblici

Fino ad ora, il sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici della Confederazione è stato regolato da ordinanze e a parte qualche rara eccezione in materia di costruzione stradale nazionale. Ora, in considerazione della ratifica dell' adesione al GATT, la Confederazione ha preparato tutta una serie di leggi da accettare o modificare. Tra queste vi è anche una legge sul sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici accettata dal Parlamento il 16 dicembre 1994. Poiché il termine di referendum è scaduto infruttuosamente il 27 marzo 1995, il Consiglio federale ne fisserà probabilmente l' entrata in vigore per l' 1.1.1996. La creazione di una legge formale si imponeva soprattutto per le misure di protezione giuridica ivi previste. Inoltre, era necessario racchiudere in atto legislativo di questo livello anche le principali regole di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Per motivi legati al federalismo questa legge vale, in linea di principio, solo per l' assegnazione di lavori della Confederazione. In essa si regola il suo campo d' applicazione, le norme sulla messa a concorso, l' aggiudicazione, nonché la procedura e i mezzi di ricorso.

d) Legge federale sul mercato interno, LMI

Il 23 novembre 1994, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio e il disegno di legge sul mercato intern. I relativi preparativi erano in corso già prima

della conclusione dell' Uruguay Round del GATT e dovevano rappresentare una delle misure atte a promuovere l' economia svizzera dopo il "no" allo SEE.

La nuova legge mira principalmente a eliminare gli ostacoli posti da norme di diritto pubblico alla libera concorrenza. Essa è concepita come legge quadro e stabilisce i principi fondamentali volti a consentire il libero accesso al mercato e il funzionamento del mercato intern.

Anche i mercati pubblici dei Cantoni e dei Comuni devono rientrare nel campo d' applicazione della legge. Tuttavia, occorre sottolineare che la disposizione vigente in materia (art. 5) ha unicamente carattere sussidiario qualora esistano accordi intercantionali che soddisfano i requisiti minimi della legge.

e) Decreto federale sulla nuova trasversale alpina

Riguardo alla costruzione della nuova trasversale alpina, il 4 ottobre 1991 il Parlamento ha approvato un decreto federale in cui è stabilito l' obbligo di bandire un concorso internazionale.

f) Convenzioni reciproche

In diversi Cantoni vigono convenzioni reciproche concluse bilateralmente o a livello regionale e su semplice base pragmatica. Queste convenzioni prevedono essenzialmente che per i concorrenti extracantionali valgono le stesse condizioni che si applicano ai concorrenti intercantionali. In esse non sono previsti valori soglia.

g) Concordato intercantionale sugli appalti pubblici (Concordato intercantionale)

Il 25 novembre 1994 la Conferenza svizzera dei Direttori cantionali dei Dipartimenti dell' economia pubblica e la Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti cantionali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente hanno deciso di proporre ai Cantoni di aderire al Concordato intercantionale sull' aggiudicazione delle commesse pubbliche, qui in esame.

2. Necessità di riformare il sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici, - Conversione cantonale -

Per assolvere gli obblighi derivanti dall' Accordo GATT e in particolare per creare diritti attuabili degli/delle offerenti, è necessario convertire detto Accordo nel diritto nazionale entro l' 1. 1.1 996.

Poiché ai Cantoni compete la regolamentazione del sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici nel loro territorio, spetta ad essi convertire autonomamente l' Accordo GATT e fare in modo che venga rispettato.

La mancata adesione al Concordato intercantionale avrebbe quindi le seguenti conseguenze:

a) Ogni Cantone che non aderisse al Concordato intercantionale dovrebbe convertire autonomamente l' Accordo GATT nel proprio regolamento di aggiudicazione. Se non lo facesse, la Svizzera violerebbe i propri obblighi internazionali e la Confederazione potrebbe adottare adeguati provvedimenti.

b) L' auspicato mercato interno verrebbe in ogni caso realizzato sulla base della Legge federale sul mercato intern. Detta legge troverebbe quindi applicazione diretta, ciò che non sarebbe auspicabile dal punto di vista dei Cantoni. Con questo Accordo invece, la Legge sul mercato interno è improntata al centralismo e può essere sostituita o quanto meno relativizzata da disposizioni più consone allo spirito federale. Infine, anche gli appalti pubblici fanno parte del pacchetto di trattative con l' Unione europea. Il Concordato è lo strumento idoneo per trasporre questi ulteriori accordi nella legislazione cantonale.

L' Accordo è concepito come un concordato aperto che acquista forza legale non appena almeno due Cantoni ne sottoscrivono il testo.

3. Oggetto e scopo del Concordato

a) Finalità

Il Concordato intercantionale sugli appalti pubblici si prefigge essenzialmente due scopi. In primo luogo, impedire gli intralci agli scambi tra i Cantoni e realizzare un mercato intern. In secondo luogo, provvedere all' apertura internazionale degli appalti pubblici e procedere alla trasposizione dell' Accordo GATT sugli appalti pubblici. La conversione intercantionale è giustificata in particolare perché solo così si possono efficacemente garantire la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti nazionali rispetto a quelli esteri. In settori essenziali, esso rappresenta pure un' alternativa alla Legge sul mercato intern.

b) Punti cardine

Il Concordato intercantionale contiene i principi dell' aggiudicazione di commesse edili,

forniture e prestazioni di servizio, ciò assicura che esso non dovrà verosimilmente essere adeguato nemmeno se le trattative bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea in materia di appalti pubblici dovessero avere esito positivo.

La sua trasposizione nel diritto cantonale compete ai Cantoni che vi aderiscono. La cosa importante è che, come attualmente, i Cantoni continuano ad avere la competenza per concludere convenzioni più ampie tra loro e con gli Stati limitrofi. Pertanto, il Concordato intercantonale segue il principio dei diversi gradi di liberalizzazione applicato nell'Accordo GATT.

Per l'ulteriore sviluppo del mercato interno nonché per vigilare sulla sua esecuzione e sulla composizione delle controversie tra i Cantoni viene istituito un Organo intercantinale composto dai membri della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari. All'Organo intercantinale competono inoltre la promulgazione delle direttive di applicazione e l'adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni dell'Accordo GATT.

Il campo d'applicazione del Concordato intercantinale coincide essenzialmente con quello dell'Accordo GATT. Esso è applicabile ai Comuni, alle associazioni di Comuni e ad altre corporazioni di diritto pubblico solo nella misura in cui questi enti sottostanno all'ordinamento cantonale sugli appalti pubblici, oppure per decisione legislativa alle disposizioni del presente Concordato e se sussiste il diritto di reciprocità. Rispetto all'Accordo GATT, il campo d'applicazione del Concordato intercantinale è stato ampliato sotto due punti di vista. Da un lato sottostanno allo stesso, indipendentemente dalla loro forma giuridica, anche le imprese e le organizzazioni che operano nel settore delle telecomunicazioni o che devono essere assoggettate ad altri trattati internazionali. La citazione di questi settori è dovuta al fatto che a questo proposito la Svizzera e l'Unione europea stanno conducendo delle trattative che dovrebbero concludersi prima della fine del 1995. Dall'altro, a determinate condizioni, il Concordato è applicabile anche a committenti privati che aggiudicano commesse sussidiate. Conformemente all'Accordo GATT, esso non è applicabile alle commesse assegnate a istituti per portatori di handicap, istituti di pena e simili, e nemmeno alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e alimentazione, o riguardanti oggetti di comune attuazione in virtù di un trattato internazionale. Per di più, sono esclusi dal campo d'applicazione gli acquisti nell'ambito della difesa.

Il Concordato si basa essenzialmente sui seguenti principi: parità di trattamento e non discriminazione, rispetto delle norme di ricusa, della protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento tra donna e uomo, nonché promozione della concorrenza tra gli offerenti. Nella misura in cui il Concordato intercantinale può essere applicato è ovvero se il valore stimato della commessa raggiunge i valori soglia previsti dall'Accordo GATT, è esclusa la negoziazione delle offerte presentate.

c) Procedura di aggiudicazione

Un'efficace concorrenza presuppone essenzialmente, da un lato, che gli offerenti non concludano accordi tra loro e, dall'altro, che i committenti garantiscano che la concorrenza non venga distorta.

La parità di trattamento degli offerenti può essere ottenuta solo adottando procedure uguali o simili. Perciò, la procedura di aggiudicazione rappresenta il cardine del Concordato intercantinale. Le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, in base al pubblico concorso o alla procedura selettiva. In determinate circostanze, è possibile ricorrere anche all'incarico diretto. Il pubblico concorso prevede che tutti gli offerenti possano presentare un'offerta. Nell'ambito della procedura selettiva gli offerenti presentano, in una prima fase, una domanda di partecipazione al concorso (prequalificazione). Solo gli offerenti scelti dal committente possono inviare un'offerta. Un metodo d'esame consente ai committenti di stabilire l'idoneità dei numerosi offerenti. Gli offerenti giudicati idonei vengono iscritti in liste. In questo contesto, il committente può così svolgere una gara ristretta selezionando da queste liste gli offerenti da invitare alla gara d'appalto. Nell'ambito dell'incarico diretto, il committente può aggiudicare una commessa direttamente a un determinato offerente. Il sistema di aggiudicazione è quello della miglior offerta. Essa viene giudicata tale in base a criteri analitici oggettivi quali il prezzo, l'economicità, la qualità, il valore tecnico e simili. L'elencazione non è definitiva e non deve limitare il potere di apprezzamento dell'autorità di aggiudicazione, cui è consentito non attenersi a detta

lista e stabilire altri criteri oggettivi. I principi essenziali di procedura sono quindi il bando di concorso pubblico, la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte, nonché la limitazione dell' interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.

d) Protezione giuridica

A tutela degli offerenti, il Concordato intercantonale prevede la possibilità di ricorso ad un' istanza indipendente, sia contro l' aggiudicazione, sia contro altri atti delle autorità di aggiudicazione in grado di pregiudicare la posizione degli offerenti.

Per evitare ritardi nell' aggiudicazione, il termine di ricorso è stato fissato a soli 10 giorni. Di regola, il gravame non ha effetto sospensivo. Esso può essere accordato solo se il ricorso appare motivato e se non vi si oppongono interessi prevalenti pubblici o privati.

Nel caso in cui l' effetto sospensivo venga accordato, la competente istanza giudiziaria può obbligare il ricorrente a prestare adeguate garanzie a copertura delle spese processuali e eventuali risarcimenti. Sono considerati motivi di ricorso unicamente le violazioni di diritto, compreso l' abuso e l' eccesso del potere di apprezzamento, nonché l' accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Per contro, l' impugnativa non è proponibile contro l' inadeguatezza della decisione. Se il ricorso è motivato e il contratto non è ancora stato concluso, l' istanza di ricorso può annullare l' aggiudicazione e decidere essa stessa nel merito oppure rinviare gli atti al/alla committente affinché renda un nuovo giudizio. Se il contratto è già stato concluso, l' offerente, di cui indebitamente non è stato tenuto conto, ha diritto al risarcimento dei danni. Detto risarcimento è limitato alle spese sopportate dal ricorrente e connesse con la procedura di aggiudicazione e di impugnazione.

e) Adesione e recesso

Si aderisce al Concordato presentando una dichiarazione di adesione che viene notificata alla Confederazione. Il recesso può avvenire con preavviso di sei mesi per la fine dell' anno civile.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Parte 1

Disposizioni generali:

1.1 Scopo (art. 1)

Il Concordato intercantonale si prefigge due scopi:

- eliminare gli intralci agli scambi tra i Cantoni nell' ambito dell' aggiudicazione delle commesse pubbliche e realizzare un mercato interno a partire dai valori soglia previsti dal GATT;

- provvedere all' apertura internazionale dell' aggiudicazione delle commesse pubbliche e procedere alla trasposizione dell' Accordo GATT. Questo concordato è inoltre già compatibile con eventuali e futuri accordi bilaterali con l' Unione europea nell' ambito della liberalizzazione dei mercati pubblici.

Questi scopi sono strettamente collegati fra di loro. La libera concorrenza nelle procedure di aggiudicazione di commesse pubbliche da un lato promuove la liberalizzazione del commercio e dall' altro rafforza la competitività degli/delle offerenti. Una concorrenza efficace conduce a un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. La trasparenza delle procedure di aggiudicazione consente di meglio garantire la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.

1.2 Riserva di altre convenzioni (art. 2)

I Cantoni sono liberi di concludere tra loro o con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi altre convenzioni che vanno al di là dei requisiti imposti dal Concordato (ad esempio, per l' aggiudicazione di commesse d' importo inferiore ai valori soglia).

1.3 Trasposizione nel diritto cantonale/Esecuzione (art. 3)

Il Concordato intercantonale è concepito come un accordo di massima. Esso dovrà pertanto essere corredato da disposizioni esecutive promulgate di ogni singolo Cantone, ciò che garantisce nel contempo una dettagliata trasposizione dell' Accordo GATT nel diritto cantonale.

Attualmente, per conto della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente nonché della Conferenza svizzera dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell' economia pubblica, un gruppo di lavoro sta elaborando una bozza delle direttive di applicazione del Concordato, che rappresentano il fondamento delle norme cantonali

esecutive (art. 4 cpv. 2 lett. b unitamente all' art. 3 d,el Concordato intercantonale). Questi lavori sono costantemente coordinati con quelli della Confederazione.

Parte 2

Applicazione del Concordato:

2.1 Esecuzione e collaborazione (artt. 4 e 5)

Al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno, vigilare sull' esecuzione del Concordato e comporre amichevolmente le controversie tra i Cantoni, viene istituito un Organo intercantonale composto dai membri della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente dei Cantoni concordatari. All' Organo intercantonale competono inoltre la promuigazione delle direttive di applicazione del concordato, come pure l' adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni dell' Accordo GATr.

La Confederazione è disposta a collaborare con i Cantoni, i quali hanno affidato questo incarico all' Organo intercantonale (art. 5).

In questo modo, si dovrebbero garantire il necessario coordinamento e l' armonizzazione delle normative in materia.

All' interno dei Cantoni il coordinamento è garantito dal fatto che, prima di deliberare, l' Organo intercantonale consulta o invita alle riunioni altri Direttori interessati oltre alla Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente.

Parte 3

Campo d' applicazione:

3.1 Tipi di commesse (artt. 6, 7 e 10)

Al Concordato sono soggette unicamente le commesse pubbliche pari o superiori a un determinato valore, il cosiddetto valore soglia di cui si parla nell' Accordo GATT.

Si tratta di:

a) commesse edili Fr. 10'070'000.00;

b) forniture e prestazioni di servizi Fr. 403'000.00;

c) forniture e prestazioni di servizi nel campo dei settori Fr. 806'000.00.

Dell' adeguamento periodico di questi valori soglia conformemente alle disposizioni dell' Accordo GATT si occupa l' Organo intercantonale (art. 4 cpv. 2 lett. c).

Una commessa edile (art. 6 cpv. 1 lett. a) comprende l' esecuzione (ad es. ad opera di imprese individuali o generali) dei lavori elencati nell' Allegato 1, Appendice 5 dell' Accordo GATT (allegato al presente messaggio tipo). Essa comprende attività quali la preparazione del terreno e del cantiere, lavori di sopra e sotto struttura, la costruzione e il montaggio di edifici prefabbricati, lavori di installazione, trasformazione e costruzione. L' aggiudicazione di forniture rientra nei limiti di una commessa edile se, nell' ambito del progetto e nel quadro del suo contratto d' appalto, l' impresa si è assunta l' impegno di fornire anche il materiale.

Sono oggetto di un contratto sull' aggiudicazione di una fornitura pubblica (art. 6 cpv. 1 lett. b) la compravendita, il leasing, la locazione, l' affitto o il nolo-vendita di beni. Se la commessa consiste in una fornitura accompagnata da una prestazione di servizio (ad es. acquisto e installazione di hardware), la prestazione è considerata fornitura se il valore del bene è superiore a quella della prestazione di servizio.

I tipi di contratto sulla prestazione di un servizio sono quelli definiti nell' Allegato 1, Appendice 4 dell' Accordo GATT (allegato al presente messaggio). Le prestazioni di servizio di cui all' (art. 6 cpv. 1 lett. c) possono comprendere le attività più svariate. Tra queste vi sono, ad esempio, lavori di manutenzione e riparazione, servizi di trasporto di merci e di persone, servizi EED, consulenze aziendali, ricerche di mercato e sondaggi d' opinione, servizi di architettura e ingegneria, lavori svolti da geologi, consulenza e progettazione tecnica, servizi editoriali e di stampa, eliminazione dei rifiuti e delle acque di scarico.

L' Accordo GATT consentirebbe di fissare il valore soglia a 10,07 milioni di franchi circa per commessa edile, vale a dire per ogni singola commessa. In Svizzera (a differenza di altri Stati), nella maggior parte dei casi, non si aggiudicano commesse edili globali a un' impresa generale, bensì singole commesse per ogni tipo di lavoro da eseguire. Con uri sistema di questo tipo, fissare il valore soglia a 10,07 milioni di franchi per ogni singola commessa comporta che il valore globale delle costruzioni dovrebbe essere molto elevato affinché, nell' ambito di questo Concordato, si possa bandire un concorso pubblico, e affinché determinati tipi di lavori possano rientrare nel

campo d' applicazione del Concordato. Pertanto, fissando un valore soglia per ciascuna commessa edile non si tiene conto del sistema svizzero. D' altra parte, la determinazione del valore soglia per ciascuna opera edile comporta che si debbono bandire concorsi pubblici anche per le più piccole commesse individuali. Per ottimizzare le spese e l' utilità, l' Organo intercantonale emanerà delle determinazioni generali in base alle quali non è necessario applicare il Concordato intercantonale a singole commesse edili (in massa) entro un determinato valore massimo (clausola bagatella; art. 6 cpv. 2 unitamente all' art. 7 cpv. 2).

Nell' art. 10 cpv. 1 sono specificati i settori esclusi dal campo d' applicazione del Concordato.

L' art. 10 cpv. 2 riporta un elenco definitivo dei casi in cui può essere giustificato non aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del Concordato intercantonale. Tuttavia, l' eccezione deve essere oggettivamente giustificata e non deve determinare una discriminazione arbitraria o indebita di altri/e offerenti.

3.2 Committente (art. 8)

Il campo d' applicazione del Concordato intercantonale si estende ai/alle committenti pubblici/pubbliche tradizionali (lo Stato, ovvero l' amministrazione centrale, i suoi istituti pubblici e le sue aziende), come pure alle organizzazioni pubbliche cui lo Stato partecipa e alle organizzazioni private da esso controllate. Il controllo sussiste se il pubblico potere detiene la maggioranza del capitale sociale o la maggioranza azionaria, oppure se più della metà dei membri della direzione aziendale o dell' organo di vigilanza appartiene ad esso. Ai fini dell' assoggettamento di un' impresa istituita secondo i criteri di diritto privato, fa fede unicamente il controllo diretto o indiretto da parte dei Cantoni (ed eventualmente dei Comuni). A tal scopo non fa fede invece il fatto che detta impresa operi o meno in virtù di una concessione. In questo contesto sottostanno al Concordato solo le attività eseguite in Svizzera nei settori dell' erogazione dell' acqua, e dell' energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni.

Il Concordato intercantonale vale anche per i Comuni, le associazioni di Comuni e gli altri enti pubblici, a condizione però che siano soggetti alla legislazione cantonale sugli appalti pubblici o, per decisione legislativa, alle disposizioni del Concordato intercantonale. Questa soluzione è quella scelta dal Cantone che, per il tramite dell' art. 3 del Decreto di approvazione, dichiara il Concordato applicabile anche alle delibere decise dai Comuni. A questo proposito giova rilevare che seppur consultate né l' Associazione dei Comuni rurali, né quella dei Comuni urbani hanno formulato osservazioni.

Sottostanno alle disposizioni dell' Accordo anche le commesse direttamente o indirettamente sussidiate per più del 50%, indipendentemente dal campo d' attività. In questa percentuale è calcolato anche il sussidio da parte della Confederazione.

3.3 Offerente

Il Concordato intercantonale è applicabile a tutti gli/tutte le offerenti che hanno la loro sede o il loro domicilio in uno dei Cantoni firmatari o in uno degli Stati parte all' Accordo GATT, purché questi ultimi garantiscano loro la reciprocità (cpv. 1).

Nell' ambito dell' Accordo GATT, il principio di reciprocità, pur assumendo grande rilievo, non è assoluto.

La Svizzera, ad esempio, non apre il suo mercato dell' erogazione dell' acqua agli Stati Uniti e al Canada, in quanto questi Paesi non le concedono la reciprocità.

Analogamente, gli/le offerenti di prestazioni di servizio di altri Stati firmatari non possono appellarsi, nei confronti della Svizzera, ai diritti derivanti dall' Accordo GATT, dal momento che non hanno concesso la piena reciprocità al nostro Paese. All' offerente di uno Stato parte all' Accordo GATT (o di altri Stati, nella misura in cui sono stati conclusi accordi analoghi lett. c) spettano diritti in virtù del Concordato intercantonale solo a condizione che lo Stato interessato conceda la reciprocità nella stessa identica misura (lett. b).

Naturalmente, questo principio di reciprocità sul quale si basa il Concordato intercantonale vale anche all' interno della Svizzera. Gli/le offerenti di altri Cantoni vengono trattati/e allo stesso modo di quelli/e del proprio Cantone solo se è stata concessa la piena reciprocità. Pertanto, previa stipulazione di una convenzione di reciprocità, è possibile estendere il Concordato intercantonale a tutte le commesse, indipendentemente dai valori soglia (art. 2).

Parte 4

Procedure di aggiudicazione (artt. 11-14):

4.1 Principi generali (art. 11)

I principi generali di aggiudicazione indicano l' ambito e i limiti della liberalizzazione del sistema di aggiudicazione. Questi principi determinano i diritti e gli obblighi degli/delle offerenti e dei/delle committenti. Come tutte le disposizioni del Concordato intercantonale, anche questi principi devono essere presi in considerazione solo nell' ambito di commesse pari o superiori al valore soglia (art. 7).

a) Niente discriminazione e parità di trattamento (art. 11 lett. a)

Il divieto di discriminazione è una delle disposizioni fondamentali e deve essere distinta dal principio della parità di trattamento.

Il principio della parità di trattamento è il criterio su cui si fonda il Concordato. Esso si concretizza in modo differenziato. Il termine, ad esempio, per la presentazione delle offerte deve essere uguale per tutti. Un' eventuale proroga del termine vale e deve essere comunicata a tutti gli/tutte le offerenti. Se a un/una offerente viene fornita un' eventuale spiegazione, questa deve essere comunicata anche a tutti gli altri. La prequalificazione deve svolgersi in modo obiettivo e inoltre deve essere reciprocamente riconosciuta (art. 13 lett. e).

Una discriminazione nei confronti di singoli concorrenti può aver luogo anche se il principio della parità di trattamento è ossequiato. Ad esempio, stabilendo l' utilizzo di articoli provenienti unicamente da una determinata regione, si privilegia l' offerente proveniente da questa, svantaggiando il concorrente proveniente da un' altra regione, dove vengono prodotti articoli equivalenti.

b) Concorrenza efficace (art. 11 lett. b)

Un presupposto fondamentale per un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche è che tra gli offerenti si crei un' efficace concorrenza. Non sono consentiti accordi e atti che la limitino.

Le disposizioni di esecuzione devono regolamentarne le conseguenze (art. 13 lett. f e i).

c) Divieto di negoziare le offerte presentate (art. 11 lett. c)

L' Accordo GATr prevede che nell' ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva possano essere condotte delle trattative per relativizzare i punti deboli e i punti di forza di un' offerta. Il Concordato intercantonale interpreta questa disposizione in modo diverso rispetto alla LF sugli acquisti pubblici, esso non ritiene infatti possibili le trattative di carattere economico (negoziazione delle offerte), anzi statuisce un espresso divieto; questo in considerazione del principio secondo cui con una procedura trasparente si ottenga una maggiore garanzia di presentazione di offerte economicamente più vantaggiose, di quanto possa essere ottenuto mediante trattative sul prezzo.

d) Ricusa (art. 11 lett. d)

L' obbligo di ricusa è volto a impedire che i membri delle autorità di aggiudicazione che nel contempo possono presentarsi anche in veste di offerenti godano di un privilegio rispetto agli altri concorrenti. Un impresario che si trova in una situazione di questo tipo (e che operi, ad esempio, come membro del Municipio o come Consigliere di Stato) non può più concorrere a pubbliche gare o, se desidera farlo, non può prendere parte ai preparativi del bando di concorso né all' aggiudicazione.

e) Osservanza delle norme in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro (art. 11 lett. e)

Questa disposizione ha innanzitutto lo scopo di garantire le conquiste sociali e di tutelare la pace sociale. Essa risponde quindi a un importante interesse pubblico. In primo piano si chiede il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dell' edilizia. Senza questi obblighi, infatti, i concorrenti che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro o che devono rispettare le condizioni di lavoro previste dagli usi professionali sarebbero svantaggiati/e nella gara rispetto a quelli che possono presentare le loro offerte esenti da tali obblighi.

Le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro previste dall' uso locale vengono stabilite in base alle norme di legge (legge sul lavoro/legge sull' assicurazione contro gli infortuni), nonché ai contratti collettivi e ai contratti tipo di lavoro.

f) Parità di trattamento tra donna e uomo (art. 11 lett. f)

L' uguaglianza tra uomo e donna è stabilita nell' art. 4 cpv. 2 della Costituzione

federale. Questa disposizione è una concretizzazione di quella norma.

g) Riservatezza (art. 11 lett. 9)

In relazione alla dettagliata prova di idoneità di cui all' art. 12 lett. b e all' art. 13 lett. d, gli offerenti sono costretti a rendere note parecchie questioni interne delicate: Spesso, infatti, devono rivelare in particolare il know-how dell' impresa. Questa disposizione mira a impedire che le informazioni sulle dimensioni dell' impresa, sulla sua situazione economica, ecc., o elementi a conoscenza dell' imprenditore vengano ulteriormente divulgati.

Il committente, da parte sua, è fortemente interessato a che le informazioni riservate che lo riguardano in relazione alla commessa in questione non diventino di dominio pubblico.

4.2 Tipi di procedura (art. 12)

a) Uno dei punti chiave del Concordato intercantonale è rappresentato dalla procedura di aggiudicazione, che presenta diverse novità rispetto all' odierno sistema. Le commesse devono essere aggiudicate con il pubblico concorso, con la procedura selettiva o con l' incarico diretto. Per ottemperare al principio della convenienza quadro, si è omesso di menzionare il

valore di progettazione per rapporto alla prestazione globale (che non è regolato nemmeno nell' Accordo GATT). Detto valore può essere adeguatamente definito dalle disposizioni cantonali di esecuzione. Il concorso di progettazione serve a elaborare il progetto (prestazioni di ingegneria e architettura). Il concorso sulla prestazione globale dà la possibilità di chiedere prestazioni di progettazione e nel contempo anche di esecuzione dei lavori nell' ambito di un unico concorso. A livello federale, il Consiglio federale dovrà sicuramente stabilire un regolamento in merito.

b) Le procedure previste nel Concordato intercantonale si rifanno alle disposizioni del GATT (art. 12 cpv. 2). I/Le committenti pubblici/pubbliche possono principalmente scegliere tra due tipi di procedura di aggiudicazione, il pubblico concorso e la procedura selettiva, caratterizzati entrambi dall' obbligo di indire una gara. Vi è poi un terzo tipo di procedura, l' incarico diretto che può essere utilizzato unicamente quando sono soddisfatte determinate condizioni elencate nell' Accordo GA17 (art. XV), oppure quando ci si trovi confrontati con casi "bagatella" (art. 7 cpv. 2).

Questa procedura si applica se, ad esempio, non è possibile indire un concorso per motivi riconducibili al diritto d' autore in quanto trattasi di appalti strettamente connessi con la commessa originaria; se per motivi imprevedibili (ad es. lavori di sgombero in seguito a una catastrofe) gli acquisti sono tanto urgenti da non poter attendere l' espletamento del pubblico concorso o della procedura selettiva; o se la commessa riguarda l' acquisto di un prototipo.

4.2.1 Pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 lett. a)

Nell' ambito del pubblico concorso, il/la committente pubblica un bando di concorso almeno nel competente foglio ufficiale cantonale (ed eventualmente anche in altri organi di pubblicazione, sebbene ciò non sia obbligatorio conformemente all' art. 13 lett. a). Ogni interessato/a può presentare un' offerta. Dopo l' apertura delle offerte, il/la committente verifica l' idoneità degli offerenti sulla base di determinati criteri (art. 13 lett. d ed e). In seguito procede al confronto delle diverse offerte (art. 13 lett. f). Si aggiudica infine la commessa all' offerta economicamente più vantaggiosa, che può essere anche la meno cara (art. 13 lett. f). I criteri di giudizio variano a seconda del tipo di commessa (prestazione di servizio, commessa edile, fornitura di merce). È vietato condurre ulteriori trattative sul prezzo (art. 11 lett. c).

4.2.2 Procedura selettiva (art. 12 cpv. 1 lett. b)

La procedura selettiva è un pubblico concorso articolato in due fasi. Nella prima fase, detta di prequalificazione, il/la committente invita gli/le offerenti a presentare una domanda di partecipazione. Egli/Ella verifica poi l' idoneità degli/delle offerenti sulla base di determinati criteri (art. 13 lett. d) e decide quali ammettere e quali invece respingere.

Nella seconda fase, il/la committente invita gli/le offerenti selezionati/e a presentare un' offerta che sarà giudicata in base a determinati criteri di aggiudicazione (come nel pubblico concorso).

Questa procedura ha il vantaggio di ridurre il numero delle offerte da esaminare. Ciò consente un risparmio di tempo e di denaro ad entrambe le parti e si rivela opportuno soprattutto se le prestazioni in questione sono impegnative. La concorrenza è garantita dal fatto che viene invitato un numero limitato di offerenti (sempreché pervengano

sufficienti domande di partecipazione).

4.2.3L' incarico diretto (trattativa privata) è una procedura che consente di aggiudicare una commessa direttamente a un/una offerente evitando la procedura di concorso. L' aggiudicazione diretta è un' eccezione e si limita a casi speciali.

4.3 Disposizioni cantonali d' esecuzione (art. 13)

In linea di massima, i Cantoni possono disciplinare autonomamente e nei limiti dell' Accordo GATT le condizioni per la scelta dell' una o dell' altra procedura. Nel farlo, essi devono attenersi ai principi e alle restrizioni di cui all' art. 13. Le direttive di applicazione del concordato fungono da base.

4.4 Conclusione del contratto (art. 14)

Il Concordato intercantonale prevede pertanto che il contratto può essere concluso solo se entro il termine di ricorso non sono stati presentati ricorsi (art. 15 segg.), oppure agli stessi sono stati privati dell' effetto sospensivo o se sono stati respinti. Questo limita al minimo gli inconvenienti causati dall' eventuale accoglimento dei gravami.

4.5 Interruzione e ripetizione della procedura

La procedura di aggiudicazione deve poter essere interrotta e ripetuta solo in presenza di un grave motivo. I Cantoni ne devono tener conto nelle loro disposizioni di esecuzione (art. 13 lett. i). Questa norma mira, da un lato, a impedire che venga effettuata una pubblica gara solo allo scopo di sondare il mercato e dall' altro che venga ingiustamente interrotta per motivi congiunturali o nell' aspettativa di spuntare prezzi speculativi.

Parte 5

Protezione giuridica (art. 15-18):

L' apertura dei mercati e la parità di trattamento possono essere garantite solo se è prevista una procedura di ricorso.

L' obbligo di introdurre un diritto di ricorso emerge dall' Accordo GATT. In Svizzera, otto Cantoni (Argovia, Berna, Grigioni, Giura, Obvaldo, Soletta, Svitto e Ticino) conoscono un procedimento di ricorso in materia di aggiudicazione di commesse pubbliche. Da informazioni assunte si rileva che queste possibilità di ricorso non hanno, in genere, causato ritardi o superamenti di costi. Il Tribunale federale riconosce la legittimazione dell' offerente al ricorso di diritto pubblico unicamente in presenza di un diniego formale di giustizia, se sono state violate norme procedurali cantonali atte a tutelare gli interessi degli offerenti.

5.1 Diritto di ricorso e termini (art. 15)

L' art. 15 prevede l' introduzione di un sistema di protezione giuridica (art. 15 cpv. 1). Le decisioni del/della committente possono essere fatte valere presso un' istanza cantonale indipendente. I ricorsi devono essere proposti per iscritto ed essere corredati di motivazione.

Oltre alla decisione sull' aggiudicazione, possono essere oggetto di ricorso anche altre disposizioni, quali la decisione sull' idoneità di un/una offerente nell' ambito della procedura di prequalificazione (art. 12 cpv. 1 lett. b unitamente all' art. 13 lett. d ed e), nonché la decisione sulla scelta del tipo di procedura (art. 12) o sull' interruzione della procedura.

La procedura segue il diritto cantonale o le disposizioni del Concordato intercantinale (art. 15 cpv. 3 unitamente all' art. 16). Nel nostro Cantone il controllo giudiziario viene affidato al Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 cpv. 1 del Decreto di approvazione).

Il termine breve di 10 giorni è motivato dal fatto che una procedura di aggiudicazione dovrebbe poter essere eseguita senza grandi ritardi. Maggiore è la sua durata, maggiori costi possono derivare al/alla committente. Si giustifica pertanto limitarsi al termine minimo previsto dall' Accordo GATT.

Queste disposizioni obbligano i Cantoni a designare le istanze indipendenti a livello amministrativo a cui compete la gestione dei ricorsi (tribunale ordinario, commissioni di ricorso, ecc.), nonché a definire le relative competenze nella legislazione cantonale. In mancanza di queste, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all' applicazione del Concordato intercantinale (art. 15 cpv. 3; art. 84 cpv. 1 lett. b Legge federale sull' organizzazione giudiziaria OG [RU 173.110]).

5.2 Motivi di ricorso (art. 16)

Il procedimento di ricorso può essere proposto contro le violazioni di diritto e, in questo

ambito, contro l' abuso e l' eccesso del potere di apprezzamento nonché l' accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. Per contro, l' inadeguatezza dell' aggiudicazione non può essere fatta valere nel procedimento di ricorso. L' aggiudicazione è illegittima e quindi impugnabile se un/una offerente non viene tenuto/a in considerazione perché straniero/a o perché non ha la sede nel Cantone aggiudicante. Inoltre, si può proporre ricorso contro un bando di concorso contrario alla legge che non rende noti i criteri di selezione. L' istanza di ricorso può per questo annullare o correggere una decisione solo nella misura in cui sussiste un vizio giuridico.

5.3 Effetti sospensivi, risarcimento danni e revisione (artt. 17 e 18)

In linea di massima, il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, esso può essere deciso dall' istanza di ricorso su richiesta oppure d' ufficio.

Nell' accordarlo l' istanza di ricorso dovrà soppesare accuratamente gli interessi pubblici e gli interessi privati o tenere conto di entrambi. Se prevale l' interesse (di norma) pubblico a una rapida conclusione del contratto, detta istanza non accorderà l' effetto sospensivo; se invece prevale l' interesse alla sospensione della conclusione del contratto (parità di trattamento, eventuale risarcimento anche ai sensi della legge sulla responsabilità e sulla detenzione dei Cantoni), essa dovrà accordarlo.

Per cautelarsi contro i processi volti a impedire l' esecuzione e quant' altro, l' istanza di ricorso deve chiarire subito se sussiste o meno fondatezza (in particolare se la motivazione [art. 15 cpv. 2] è credibile).

Se l' offerente che ha ottenuto l' aggiudicazione rischia di subire notevoli svantaggi, è possibile chiedere la prestazione di una garanzia (come presupposto processuale).

Se il ricorso viene accolto, l' istanza di ricorso può annullare la decisione di aggiudicazione o la relativa decisione provvisoria. Essa può decidere direttamente nel merito oppure rinviare gli atti al/alla committente, con o senza condizioni vincolanti, perché renda una nuova decisione (art. 18 cpv. 1).

Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, il Tribunale costata il carattere illegale dell' aggiudicazione (art. 18 cpv. 2).

In considerazione delle particolarità della procedura di appalto come pure del relativo procedimento di impugnazione è giustificato prescrivere un regolamento sul risarcimento dei danni per condotta intenzionale o gravemente negligente del processo (art. 17 cpv. 4). Questo può essere fatto valere nei confronti del/della ricorrente e il relativo risarcimento può essere reclamato per via giudiziaria ordinaria.

La responsabilità del/della committente si valuta in base al diritto pubblico o al diritto privato, a seconda di quanto è previsto dal diritto cantonale. Anche il giudice competente viene scelto in base all' organizzazione giudiziaria cantonale.

Parte 6

Vigilanza (art. 19):

L' osservanza di tutte le disposizioni di aggiudicazione da parte dello/della offerente deve essere controllata dal committente fino al giorno dell' aggiudicazione compreso. Il controllo del rispetto delle condizioni di lavoro o dell' uguaglianza tra donna e uomo può essere affidata, ad esempio, a commissioni o ad associazioni paritetiche. Questa delega deve comunque essere prevista nei contratti di appalto, di fornitura o di prestazioni di servizio (art. 19 cpv. 1, parte 1).

Alla vigilanza sullo/sulla offerente fa da riscontro il controllo dell' osservanza delle disposizioni di aggiudicazione da parte del/della committente. Detto controllo può essere affidato a organi superiori o a un' autorità di vigilanza. La procedura di vigilanza è definita dai Cantoni (art. 19 cpv. 1, parte 2).

Queste modalità di controllo valgono pure per le commesse sussidiate soggette al Concordato.

Sulla base dei dati forniti dai Cantoni, l' Organo intercantonale è obbligato a tenere a giorno delle liste sulle commesse aggiudicate e sui valori soglia previsti dal GATT (art. 4 cpv. 2 lett. e).

L' articolo 19 del Concordato intercantonale obbliga i Cantoni a prevedere sanzioni nel caso in cui vengano violate le disposizioni di aggiudicazione, ma non impone vincoli circa il tipo di sanzioni.

Sanzioni possibili sono:

- Prima della conclusione del contratto, le violazioni delle disposizioni di aggiudicazione possono essere punite con l' esclusione dell' offerta. In caso di violazioni gravi, sono possibili esclusioni più lunghe dalla partecipazione a procedure

di aggiudicazione.

- Se l'aggiudicazione è già stata accordata, essa può essere revocata.
- Per le commesse sussidiate, il mezzo più efficace contro la violazione delle disposizioni di aggiudicazione è la revoca totale o parziale delle sovvenzioni.
- Alla violazione delle disposizioni di aggiudicazione da parte di un/una committente possono far seguito, ad esempio, una richiesta di risarcimento danni, provvedimenti disciplinari o penali. È considerata una violazione anche l'accettazione di bustarelle.

Parte 7

Disposizioni finali (artt. 20-22):

7.1 Adesione, recesso (art. 20) ed entrata in vigore (art. 21)

Si aderisce al Concordato con una dichiarazione di adesione, vi si recede, con preavviso di 6 mesi, mediante una dichiarazione di recesso. L'adesione e il recesso vengono notificati alla Confederazione (artt. 20 e 21).

Il Concordato intercantonale è concepito come un accordo aperto. L'adesione di due Cantoni ne decreta la validità.

Il Concordato intercantonale esplica i suoi effetti, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Tale pubblicazione è opportuna in quanto il Concordato intercantonale riguarda una larga cerchia di interessati.

L'adesione può essere solo globale e senza riserve (nella misura in cui ciò non sia espressamente menzionato: art. 8 cpv. 1 lett. b: Comuni). Ciò emerge dalla finalità (trasposizione dell' Accordo GATT), dalla volontà di un'armonizzazione più vasta possibile (mercato interno svizzero), come pure dalla parola "adesione" (e non conclusione del Concordato).

7.2 Diritto transitorio (art. 22)

L'aggiudicazione delle commesse pubbliche avviene spesso per fasi e nell'arco di un periodo di tempo piuttosto lungo. Pertanto, occorre trovare una soluzione per quelle opere che nel giorno dell'adesione al Concordato intercantonale o dell'entrata in vigore del medesimo sono già iniziate ma che non sono ancora state concluse. Una diversa soluzione, potrebbe causare dei ritardi che, per esperienza, sono fonte di perdite finanziarie.

Il bando di concorso è o l'aggiudicazione nel caso dell'incarico diretto è funge da criterio per la scelta dell'applicazione del vecchio o del nuovo diritto. Tutte le commesse per le quali il concorso è stato bandito (o ad aggiudicazione avvenuta) prima dell'entrata in vigore devono svolgersi in base al vecchio diritto (art. 22 cpv. 1). Lo stesso vale, per analogia, per il recesso (art. 22 cpv. 2).

IV. ESITO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Prima di sottoporre all'attenzione di codesto Consiglio, il Dipartimento del territorio ha promosso una consultazione presso i servizi cantonali e gli ambienti economici interessati. Tutte le organizzazioni interessate hanno dichiarato di condividere lo spirito del Concordato. Da più parti è pure emersa l'esigenza di procedere ad una rapida revisione della legge cantonale appalti, che tenga in debito conto i principi codificati nell'Accordo. Qualche preoccupazione è stata manifestata dalla Commissione edilizia della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino a proposito della clausola bagatella prevista agli articoli 6 cpv. 2 e 7 cpv. 2.

L'Esecutivo cantonale si è fatto portavoce di questa inquietudine presso il Segretariato della Conferenza svizzera dei direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente che coordina i lavori di redazione delle Direttive di applicazione.

V. RAPPORTO CON LE LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Questo messaggio è perfettamente compatibile con quanto previsto dalle linee direttive e piano finanziario. Esso non comporta nessun aumento di personale.

VI. CONCLUSIONI

L'Accordo intercantonale sugli appalti pubblici vuole essere la pronta risposta dei Cantoni all'adesione della Svizzera agli accordi del GATT. Il presente Consiglio ne raccomanda quindi la ratifica cantonale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri l'

espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l' adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato,
preso atto dell' Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall' Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente e dalla Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell' economia pubblica;

d e c r e t a :

Articolo 1

Ratifica

E' ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

Articolo 2

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l' esecuzione del Concordato.

Articolo 3

Committente (art. 8 cpv. 1 lett. b Concordato)

Il Concordato è pure applicabile verso quei Cantoni e quegli Stati firmatari dell' Accordo GATT, che garantiscono la reciprocità per le commesse decise dai Comuni, dalle associazioni di Comuni e dagli altri enti pubblici.

Articolo 4

Autorità di ricorso

1. L' autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 5

Entrata in vigore

- 1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticin.
2. Esso entra in vigore con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.